**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE E SULLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO**

Visti gli [articoli 77](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009859,__m=document) e [87, quinto comma, della Costituzione](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009848,__m=document);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109983ART0,__m=document), recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l'[articolo 15](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109983ART15,__m=document);

Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l’articolo 5;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e, in particolare, l’articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», e, in particolare, l’articolo 4, comma 11;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l’articolo 1, comma 891;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», e, in particolare, l’articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie», e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l’articolo 206, comma 1;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l’articolo 95;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l’articolo 1-septies;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l’articolo 2, comma 2-ter;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l’articolo 1, commi 475 e 519;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e, in particolare, l’articolo 3, comma 7-bis;

Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», e, in particolare, l’articolo 19-bis, comma 1;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, recante “Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso”;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l’esplorazione, l’estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un’ottica di efficientamento dell’operato degli stessi e dell’utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l’avvio della fase di operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali nel settore stradale e idrico, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali e allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale …;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**TITOLO I**

**Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico**

**CAPO I**

**PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE**

**ART. 1**

**(*Obiettivi generali e principi*)**

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate “strategiche” ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

2. In ragione del preminente interesse nazionale nell’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al primo comma e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all’articolo 2.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**ART. 2**

**(*Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)***

1. Quando è presentata presso la Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’articolo 57-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa**,** si pronuncia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2024/1252, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione UE.

2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessarie alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

**ART. 3**

***(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche strategiche)***

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. L’istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all’estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i 18 mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell’articolo 2 per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l’estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i 16 mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all’articolo 2, sull’ampliamento o riduzione volontaria dell’area concessa, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, la domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 sono dimezzati e comunque non superano i ~~12~~ 10 mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell’energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all’esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell’aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell’articolo **10** e a condizione che siano valutati gli effetti dell’estrazione mineraria sull’ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

9. Sono fatte salve le competenze delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell’articolo 13 comma, 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

**ART. 4**

***(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)***

1. Per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell’articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i 10 mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell’articolo 2 per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l’estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli 8 mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, le presenti disposizioni si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all’attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.

**ART. 5**

***(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)***

1. L’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L’istanza per l’autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che ricevuta l’istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo trasmette la stessa, entro 10 giorni, al Comitato tecnico di cui all’articolo 5 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i 10 mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L’autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli [articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110183ART15?pathId=36b9c452a0063). Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l’articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Per i progetti di cui al primo comma, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l’ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a 8 mesi.

4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tremesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

**ART. 6**

**(*Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche*)**

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

1. monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
2. coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

1. può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all’inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
2. monitora l’andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all’articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione UE;
3. monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all’articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione UE;
4. propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all’articolo 11, comma 1, del presente decreto, l’istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
5. propone al CITE l’elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell’aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
6. integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell’aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato;

4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2024/1252. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante di ISPRA, designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle Regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.

6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

7. Le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di dieci unità di personale, da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell’area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 443.411,40 annui a decorrere dall’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE**

**ART. 7**

**(*Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)***

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;

c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;

d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;

e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;

f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;

g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;

h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).

2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all’articolo 3 che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all’articolo 6. L’attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al precedente comma e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l’interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy adozione del relativo provvedimento.

3. Gli oneri connessi alle attività di ricerca di cui al comma 1 e alle attività di verifiche e controlli di cui al comma 2 sono a carico del ricercatore.

**ART. 8**

**(*Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)***

1. Fermo restando l’obbligo di versamento dei canoni demaniali alle Regioni ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell’articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5% e il 7% in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Le somme in favore della Regione sono versate direttamente alla stessa.

2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi, di intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le entità delle aliquote da versare, le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le Regioni, le modalità di calcolo dell’aliquota, le possibili destinazioni delle misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall’avvio del progetto.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall’originario titolo. Resta fermo l’obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ex art. 36 del codice della navigazione e del versamento dei relativi canoni per l’occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lett. pp) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**ART. 9**

***(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)***

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento UE 1252/2024,per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivi da una lavorazione di miniera nell’ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all’interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell’articolo 24 del medesimo Regio decreto.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “lettera d)” sono aggiunte le seguenti “e d-bis)”;

ii) all’articolo 3, comma 1, sono inserite le seguenti:

d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo;

f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui al punto d-bis);

f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui al punto d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione.

iii) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

*“Articolo 5bis.*

***Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici***

1. *L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici”. Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.*
2. *Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del D.lgs 152/06 il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.*
3. *In caso di strutture di deposito censite dall’Autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste****.***
4. *Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell’inventario nazionale, ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l’ambiente*.”

**ART. 10**

***(Programma di esplorazione nazionale)***

1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Servizio Geologico d’Italia elabora il Programma Nazionale di Esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati se necessario.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l’indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell’affidamento e del finanziamento. In caso di revoca, l’elaborazione del Programma Nazionale di Esplorazione è oggetto di gara.

3. Il Programma include:

a) mappatura dei minerali su scala idonea;

b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;

d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

4. Per la elaborazione del Programma Nazionale di Esplorazione l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Servizio Geologico d’Italia può avvalersi di competenze esterne, nell’ambito dei finanziamenti previsti al successivo comma 9.

5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.

6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito web di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di **XXXX (a cura MASE)**

**ART. 11**

***(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)***

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.

2. Per le finalità di cui al primo comma, e a supporto dell’attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l’operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al primo periodo.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all’art. 24 del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto è aggiornato annualmente.

4.Per l’istituzione e l’implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 200.000 mila euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

**ART. 12**

***(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)***

2. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l’articolo 12 bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge [5 agosto 2022, n. 108](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000930769ART0,__m=document).

**CAPO III**

**PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

**ART. 13**

***(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)***

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento le catene di approvvigionamento, all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 dopo le parole “attività di” sono aggiunte le parole “estrazione, trasformazione,”; dopo le parole “materie prime critiche” sono aggiunte le seguenti: “e alle infrastrutture ad esse strumentali,”;
2. commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Fondo di cui al comma 1 è progressivamente incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità pubbliche complessive dello stesso, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *target*, effettuati con le risorse del Fondo. Il Fondo è autorizzato a investire, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato:

1. in strumenti di rischio emessi da società di capitali, anche quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
2. negli *asset* di cui all’articolo 33, comma 8 septies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse, di individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del Fondo e dei soggetti gestori, nonché la relativa remunerazione, sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l’utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.”.

c) Al comma 6, le parole “al gestore individuato” sono sostituite dalle parole “ai gestori individuati” e dopo le parole “2.500.000 euro annui” è inserita la parola “complessivi”.

2. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sexies, è aggiunto il seguente:

“8- *septies*. I fondi di cui al presente articolo possono essere istituiti per i fini e le funzioni dell’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell’operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente i) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa, e ii) in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali”.

**ART. 14**

***(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)***

1. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “rottami ferrosi” sono inserite le seguenti: “ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all’ordine del giorno.

3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.”.

**ART. 15**

***(Misure di coordinamento)***

1. All’articolo 57- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 dopo le parole “e la relativa programmazione” sono aggiunte le seguenti “e con compiti volti a rafforzare l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche,”;
2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2 bis “Il CITE approva il Programma Nazionale di Esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione UE ai sensi del Regolamento (UE) 1252/2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale”.

**ART. 16**

***(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel Continente africano)***

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di euro 200 milioni, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare alla misura di cui al comma 1.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese che, alternativamente:

1. hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
2. sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
3. hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
4. sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
5. sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
6. hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

4. All’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da “Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Per iniziative riguardanti il Continente africano proposte da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento”.

**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI URGENTI SULLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO**

**ART. 17**

***(******Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)***

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.»

2. All’articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa»;

b) al secondo periodo, le parole «nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.

**ART. 18**

**(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)**

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 2, comma 8, primo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;
2. all’articolo 2, comma 8, lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per stralci funzionali»;
3. all’articolo 2, comma 8-quater, secondo periodo:
4. alla lettera a), dopo le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «laddove applicabili»;
5. alla lettera b), dopo le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «laddove applicabili»;
6. all’articolo 2, dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

«8-sexies. L’importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all’articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all’asseverazione in merito all’applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1. all’articolo 4, comma 8, primo periodo:
2. le parole: *«delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»* sono sostituite dalle seguenti: «*delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»*;
3. dopo le parole: «*di cui al presente decreto*» sono aggiunte le seguenti: «*e per l’attività di direzione lavori dell’opera»*;
4. le parole: «*cento unità*» sono sostituite dalle seguenti: «*centocinquanta unità»*.

**ART. 19**

***(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)***

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell’Allegato I, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

* 1. riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto dell’omogeneità del settore di intervento, dell’ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
  2. individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell’opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
  3. revoca dei commissari nominati, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell’azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. Dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell’ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all’individuazione delle opere ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Al fine di coordinare l’attività dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

7. La composizione dell’Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L’Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 20**

***(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)***

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l’avvio delle attività prodromiche all’operatività dell’Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l’articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente è autorizzato a individuare e nominare le due unità di livello dirigenziale generale previste dall’articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, a stipulare contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo non superiore a euro 40.000,00 per ciascun incarico, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall’insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell’Autorità può disporre l’attivazione di comandi obbligatori ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nei confronti di personale di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di enti pubblici economici, di società a totale o prevalente partecipazione pubblica, ivi incluse le società in house di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, finalizzati all’inserimento del medesimo personale nei propri ruoli, nel limite del contingente di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall’articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**ART. 21**

***(******Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)***

1. Al fine di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l’anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al primo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sui residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l’anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 a valere sulle risorse, disponibili a legislazione vigente, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina.

2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sui residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale importo è riversato sulla contabilità speciale di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 2023, n. 68.

3. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l’intervento relativo alla “Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022”, è autorizzato all’apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale importo è riversato sulla contabilità speciale di cui al primo periodo.

4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'[articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000871587ART911?pathId=f737e30a201e6), sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

**ART. 22**

***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)***

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all’articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all’esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,

**Allegato I** (di cui all’articolo 19, comma 1)

“*Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore*”

* 1. Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;
  2. Commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;
  3. Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
  4. Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
  5. Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento denominato “Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano”, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
  6. Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;
  7. Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell’articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
  8. Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
  9. Commissario straordinario per l’esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
  10. Commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
  11. Commissario straordinario per l’area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
  12. Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.